

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI AUTOBUS
NUOVI DI FABBRICA DI CLASSE I, II, LOW ENTRY, METANO,
GASOLIO, ELETTRICO DA ADIBIRE AL TRASPORTO PUBBLICO DI
PASSEGGERI****(TRASMESSO ALLA G.U.U.E. IL 22.03.2021; MODIFICA DEL
03.11.2021)****DISCIPLINARE****ART. 1 - OGGETTO E CATEGORIE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

La Trasfer S.c.a r.l. istituisce un Sistema di Qualificazione (di seguito anche: SdQ), ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche: Codice dei contratti pubblici) per la fornitura di autobus nuovi di fabbrica di classe I, II, low entry, metano, gasolio, elettrico da adibire al trasporto pubblico di passeggeri.

Gli operatori economici verranno qualificati per classi/categorie di veicoli, secondo la seguente classificazione:

MEZZI URBANI E SUBURBANI	
Classe	Tipologia di mezzo
1	Mezzi di lunghezza da 5,00 mt. a 6,29 mt.
2	Mezzi di lunghezza da 6,30 mt. a 7,69 mt.
3a	Mezzi di lunghezza da 7,70 mt. a 8,30 mt. con motore posteriore
3b	Mezzi di lunghezza da 7,70 mt. a 8,30 mt. con motore anteriore
4a	Mezzi di lunghezza da 8,31 mt. a 10,00 mt. con motore posteriore
4b	Mezzi di lunghezza da 8,31 mt. a 10,00 mt. con motore anteriore
6	Mezzi di lunghezza da 10,01 mt. a 11,00 mt. pianale ribassato
6a	Mezzi di lunghezza da 10,01 mt. a 11,00 mt. low entry
7	Mezzi di lunghezza da 11,01 a 12,60 mt. pianale ribassato
	Mezzi di lunghezza da 11,01 a 12,60 mt. low entry
8	Mezzi autosnodati di lunghezza circa 18,00 mt.
9a	Mezzi elettrici fino a 6,30 mt. pianale interamente ribassato
9b	Mezzi elettrici fino a 6,30 mt.
10b	Mezzi elettrici da 6,31 m a 10 mt.
10c	Mezzi elettrici da 6,31 mt. fino a 8,30 mt. pianale interamente ribassato
10d	Mezzi elettrici da 8,31 mt. a 10 mt. pianale interamente ribassato
10e	Mezzi elettrici da 10,01 mt. a 12,00 mt.
10f	Mezzi elettrici da 12,01 mt. a 14,50 mt.

MEZZI URBANI E SUBURBANI

11a	Mezzi elettrici autosnodati da 13,61 m a 18,00 m
11b	Mezzi ibridi fino a 6,30 mt.
11c	Mezzi ibridi da 6,31 a 10 mt.
11d	Mezzi ibridi da 10,01 m a 13,60 m
11e	Mezzi ibridi autosnodati da 13,61 a 18,00 m
12	Mezzi di lunghezza da 6,30 mt. a 7,69 mt. alimentazione a metano con motore anteriore
13a	Mezzi di lunghezza da 7,70 mt. a 8,30 mt. alimentazione a metano con motore posteriore
13b	Mezzi di lunghezza da 7,70 mt. a 8,30 mt. alimentazione a metano con motore anteriore
14	Mezzi di lunghezza da 8,31 mt. a 10,00 mt. alimentazione a metano con motore anteriore
14a	Mezzi di lunghezza da 8,31 mt. a 10,00 mt. alimentazione a metano con motore posteriore
15	Mezzi di lunghezza da 10,01 mt. a 11,00 mt. alimentazione a metano pianale ribassato
16	Mezzi di lunghezza da 11,01 mt. a 12,00 mt. alimentazione a metano pianale ribassato
17	Mezzi autosnodati di lunghezza circa 18,00 mt. alimentazione a metano

MEZZI INTERURBANI

20	Mezzi di lunghezza da 6,30 mt. a 8,00 mt. con motore anteriore
21	Mezzi di lunghezza da 8,01 mt. a 9,00 mt. con motore anteriore
22	Mezzi di lunghezza da 9,01 mt. a 10,00 mt. con motore anteriore
	Mezzi di lunghezza da 6,30 mt. a 8,00 mt. con motore posteriore, low entry
	Mezzi di lunghezza da 8,01 mt. a 9,00 mt. con motore posteriore, low entry
	Mezzi di lunghezza da 9,01 mt. a 10,00 mt. con motore posteriore, low entry
23	Mezzi di lunghezza da 10,01 mt. a 11,00 mt.
	Mezzi di lunghezza da 10,01 mt. a 11,00 mt. pianale ribassato
24	Mezzi di lunghezza da 11,01 mt. a 12,30 mt.
	Mezzi di lunghezza da 11,01 mt. a 12,30 mt. pianale ribassato
25	Mezzi di lunghezza da 12,31 mt. a 14,00 mt. (2 assi)
	Mezzi di lunghezza da 12,31 mt. a 14,00 mt. (2 assi) pianale ribassato
26	Mezzi di lunghezza da 12,31 mt. a 14,00 mt. (3 assi)

MEZZI INTERURBANI

	Mezzi di lunghezza da 12,31 mt. a 14,00 mt. (3 assi) pianale ribassato
27	Mezzi di lunghezza da 14,01 mt. a 15,00 mt.
	Mezzi di lunghezza da 14,01 mt. a 15,00 mt. pianale ribassato
28	Mezzi autosnodati di lunghezza circa 18,00 mt.
29	Mezzi a due piani
30	Mezzi di lunghezza da 11,00 a 12,30 elettrici (2 assi)
31	Mezzi di lunghezza da 12,31 a 14,00 elettrici (2 assi)
32	Mezzi di lunghezza da 6,30 a 8,00 mt. alimentazione a metano motore anteriore
33	Mezzi di lunghezza da 8,01 mt a 9,00 mt. alimentazione a metano motore anteriore
34	Mezzi di lunghezza da 11,01 mt. a 12,30 mt. alimentazione a metano
35	Mezzi di lunghezza da 12,31 mt. a 14,00 mt. (2 assi) alimentazione a metano

Il presente Disciplinare è finalizzato a individuare i requisiti necessari per ottenere la qualificazione al SdQ, controllare il possesso degli stessi per l'ammissione, nonché al fine di verificare costantemente il mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte degli operatori economici qualificati.

Quest'ultimi, una volta qualificati, saranno dipoi invitati a partecipare alle procedure di gara che verranno indette nel corso di validità del SdQ stesso per gli affidamenti di forniture di autobus per le classi sopra specificate e limitatamente alle classi di veicoli per le quali è stata rilasciata la qualificazione.

La Trasfer S.c.a r.l. si riserva la facoltà, anche ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, di far utilizzare il SdQ ad altri Committenti, in primis alle società consorziate della Trasfer S.c.a r.l. e della Sirio S.c.a r.l., ovvero di avvalersi, a sua volta, di sistemi di qualificazione gestiti da altri Committenti dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.

ART. 2 - DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il SdQ, salvo diversa insindacabile deliberazione della Trasfer S.c.a r.l., entra in vigore a far data dalla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) fino al 30.04.2024.

Salvo quanto previsto all'art. 7, l'accesso al SdQ è continuativo: pertanto, nel corso della validità dello stesso potrà, in qualsiasi momento, essere presentata domanda di ammissione.

Trasfer S.c.a r.l. potrà provvedere ad aggiornare, modificare o revocare, in tutto o in parte, il presente SdQ, previa pubblicazione di apposito avviso.

Le disposizioni del presente SdQ debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Alle procedure di gara potranno partecipare solo gli operatori, in forma singola ovvero plurima, che alla data dell'indizione della procedura risulteranno già qualificati, secondo le procedure di cui al presente documento.

ART. 3 - SOGGETTI QUALIFICATI E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti pubblici, sono ammessi a qualificarsi al SdQ gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del Codice dei contratti pubblici, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Stati, che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario prescritti dal presente Disciplinare.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, di consorzi o di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, si applicano le relative disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici. In caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, i requisiti di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7 dovranno essere posseduti singolarmente da ciascuna impresa componente del raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete.

L'attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, tecnico professionale viene resa mediante la Domanda di qualificazione e il Documento di Gara Unico Europeo (c.d. DGUE), da compilare seguendo quanto previsto all'art. 4 e nell'Allegato 1, nonché nel rispetto di quanto previsto ai successivi artt. 6 e 7.

ART. 4 - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Ai fini della qualificazione nel presente SdQ, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente Disciplinare.

Trasfer S.c.a r.l. si riserva di adeguare e/o modificare, in qualunque momento, i requisiti richiesti. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta il rigetto della domanda ovvero la cancellazione del soggetto dal SdQ.

Per la qualificazione al SdQ, gli operatori economici devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei seguenti requisiti:

- **requisiti di ordine generale:** l'operatore economico deve dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione delle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici. Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall'operatore economico nelle apposite sezioni del Documento di Gara Unico Europeo (allegato B, di seguito DGUE);
- **requisiti di idoneità professionale:** l'operatore economico deve dichiarare, nell'apposita sezione del DGUE, di essere iscritto nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o in analoghi registri per le imprese con sede negli Stati membri;
- **requisiti di carattere economico-finanziario:** l'operatore economico deve produrre due idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti di credito operanti negli Stati membri dell'UE o da intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti che i

rapporti intercorsi con il soggetto istante sono sempre stati regolari, avendo questi fatto sempre fronte ai propri impegni e non vendo mai avuto problemi di solvibilità;

- **requisiti di carattere tecnico-organizzativi:** l'operatore economico deve:
 - dichiarare, nelle apposite sezioni del DGUE:
 - la proprietà ovvero il possesso, a titolo esclusivo di siti produttivi, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati;
 - di possedere idonea struttura organizzativa con ruoli professionali e risorse in organico;
 - di essere dotato di idonea struttura assistenziale post-vendita;
 - di possedere, per ognuna delle categorie per le quali l'operatore economico interessato richiede la qualificazione, almeno una omologazione italiana in corso di validità, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o una omologazione europea valida, in conformità con la Direttiva 2007/46 CE, rilasciate in uno degli ultimi tre anni a far data dalla domanda di iscrizione al SdQ;
 - di avere in Italia almeno:
 - una struttura manutentiva, dotata di idonea attrezzatura e di addetti operativi specializzati;
 - un magazzino ricambi, con personale espressamente dedicato alla gestione post-vendita.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE

Esclusivamente ai fini della gestione del SdQ, la Trasfer S.c.a r.l. si avvarrà della piattaforma telematica di negoziazione della Steat S.p.A..

Pertanto, la domanda di qualificazione dovrà essere compilata on-line, collegandosi al sito: <https://steat.acquistitelematici.it>, raggiungibile anche attraverso il sito istituzionale di Steat S.p.A..

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni attinenti l'utilizzo della piattaforma telematica dovranno essere formulate direttamente dalla società incaricata dalla Steat S.p.A. alla gestione della piattaforma telematica in argomento, ovvero DigitalPA S.r.l., Via S. Tommaso D'Aquino n. 18/A – 09134 Cagliari, esclusivamente tramite l'apposita funzione di helpdesk accessibile dal seguente link: <https://steat.acquistitelematici.it/helpdesk>.

L'operatore economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dalla piattaforma. User e password sono personali e dovranno essere adottate tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la loro protezione. L'operatore economico si impegna comunque ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio alla piattaforma, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.

Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli operatori stessi.

Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente l'eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.

Ai fini della registrazione, della presentazione della domanda di qualificazione al SdQ e del mantenimento nel medesimo SdQ, gli operatori dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec) presso il quale saranno indirizzate le comunicazioni della Trasfer S.c.a r.l. relative alla gestione del Sistema.

Non verranno prese in considerazione le domande di qualificazione presentate in forma diversa (cartacea, fax, e-mail, Pec) da quella indicata nel precedente comma.

ART. 6 - DOCUMENTI RICHIESTI PER LA QUALIFICAZIONE

La qualificazione al SdQ è consentita esclusivamente in modalità telematica, come prevista dal precedente art. 6, attraverso la registrazione alla piattaforma telematica di Steat S.p.A. e successivo inserimento a sistema dei seguenti documenti:

- “Domanda di Qualificazione” (allegato A), debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore interessato (o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza, purché si alleggi copia conforme all’originale della relativa procura) e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario;
- DGUE (allegato B), contenente le indicazioni richieste al precedente art. 5, ai fini della dimostrazione delle capacità tecniche e professionali, compilato seguendo le istruzioni di cui all’Allegato 1 e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell’operatore interessato (o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza purché si alleggi copia conforme all’originale della relativa procura) e presentata unitamente a copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario;
- due idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti di credito operanti negli Stati membri dell’UE o da intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 385/1993, attestanti che i rapporti intercorsi con il soggetto istante sono sempre stati regolari, avendo questi fatto sempre fronte ai propri impegni e non vendo mai avuto problemi di solvibilità.

Ai fini di quanto sopra si precisa che:

- nel caso di concorrenti costituiti secondo le forme di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di cui all’art. 2602 c.c., aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), ciascuna impresa associata o raggruppata dovrà compilare e presentare un DGUE distinto, recante le informazioni di cui alle Parti da II a V del relativo formulario (nella misura in cui esse risultino applicabili);
- qualora il concorrente intenda avvalersi della capacità di un altro soggetto ai fini della dimostrazione di quanto previsto dal precedente art. 5, il medesimo dovrà compilare la Sezione C della parte II del DGUE, indicando il nome dell’operatore economico di cui intende avvalersi. L’impresa dovrà rendere un’autocertificazione con cui la stessa: si obbliga, verso il concorrente e verso l’Ente Aggiudicatore a mettere a disposizione, per tutta la durata del SdQ, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; si dichiara responsabile in solido con il concorrente, nei confronti dell’Ente Aggiudicatore, in relazione alle prestazioni oggetto dei singoli contratti affidati per mezzo del SdQ, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice dei contratti pubblici; l’impresa ausiliaria dovrà compilare un proprio DGUE,

limitatamente alle Parte II, Sezioni A (ove applicabile) e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezione C (dove applicabile); il concorrente e l'impresa ausiliaria dovranno allegare originale o copia autentica del contratto di avvalimento stipulato, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Pena la cancellazione dal SdQ e fatte le salve le ulteriori misure sanzionatorie previste dal Codice dei contratti pubblici, è fatto divieto agli operatori economici:

- di partecipare al SdQ in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale, qualora partecipino in raggruppamento o consorzio, ai sensi degli artt. 45 e 48, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
- che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
- presentare istanze contenenti riserve o variazioni rispetto a quanto previsto dal presente SdQ.

Trasfer S.c.a r.l. si riserva la facoltà di richiedere la documentazione specifica in ordine alle dichiarazioni emesse ovvero di chiedere documentazione ad integrazione e/o corredo di quanto presentato, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

Gli importi dichiarati da Soggetti che intendono qualificarsi al presente SdQ devono essere espressi in Euro.

ART. 7 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

Le richieste di iscrizione al SdQ potranno pervenire all'Ente Aggiudicatore durante l'intero periodo di durata del SdQ stesso, ma comunque entro e non oltre i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza e pertanto non oltre il 31.03.2024.

Saranno invitati alle procedure di gara gli Operatori economici che, alla data di trasmissione della Lettera di Invito, risultino regolarmente qualificati al SdQ.

ART. 8 - QUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE E DECLASSIFICAZIONE

Trasfer S.c.a r.l., entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista dal presente Disciplinare, comunicherà l'esito del procedimento di qualificazione. Per gli operatori economici che, durante il procedimento di qualificazione, segnaleranno una o più variazioni nei loro requisiti, farà fede la data di ricezione dell'ultima segnalazione.

Qualora la documentazione presentata fosse incompleta o non esauriente, il procedimento di qualificazione viene sospeso, dandone avviso all'operatore economico interessato, sino al completamento della documentazione necessaria e comunque nei tempi previsti dalla Trasfer S.c.a r.l., trascorsi i quali la domanda di qualificazione perderà efficacia. In caso di richiesta

documentale, il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

L'esito negativo della domanda verrà comunicato via Pec all'operatore economico interessato, indicandone i motivi. Pertanto, l'operatore economico interessato, per poter essere iscritto al SdQ, dovrà presentare una nuova istanza di qualificazione.

Nel caso in cui l'operatore economico richiedente abbia in corso con Trasfer S.c.a r.l., con Steat S.p.A. e con le società consorziate della Sirio S.c.a r.l. contestazioni per gravi inadempienze in relazione a precedenti contratti, la Trasfer S.c.a r.l. si riserva la facoltà di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla definizione delle contestazioni in corso. L'eventuale decisione della Trasfer S.c.a r.l. di sospendere tale procedimento sarà comunicata all'operatore economico interessato.

Qualora Trasfer S.c.a r.l. ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla presentazione della domanda di qualificazione, informerà prontamente l'operatore economico richiedente della data in cui sarà comunicato l'esito del procedimento di qualificazione.

Qualora si accertasse, in assenza di comunicazione di parte, la perdita della qualifica per una o più classi di veicoli, la Trasfer S.c.a r.l. provvederà a sospendere la qualificazione ed a contestare il fatto all'operatore economico qualificato interessato, il quale potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine stabilito da Trasfer S.c.a r.l., che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di mancata presentazione delle eventuali giustificazioni, ovvero nel caso in cui le stesse non venissero accettate, Trasfer S.c.a r.l. procederà alla dequalificazione dell'operatore economico dalla/e relativa/e classe/i di veicoli.

Si procederà alla cancellazione dell'iscrizione nel SdQ dei soggetti qualificati, nei seguenti casi:

- cessazione di attività;
- richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico qualificato;
- accertata non veridicità delle dichiarazioni rese;
- venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione al SdQ;
- gravi ritardi o altre gravi inadempienze tali da pregiudicare il corretto svolgimento delle forniture oggetto del SdQ;
- mancata comunicazione alla Trasfer S.c.a r.l. delle modifiche intercorse all'operatore economico qualificato;
- nel caso di affidamento a terzi dell'esecuzione totale o parziale della fornitura non autorizzata;
- nel caso in cui l'operatore economico qualificato, durante la validità del SdQ, incorra nella seconda sospensione.

Ai fini dell'applicazione della cancellazione dal SdQ, Trasfer S.c.a r.l. provvederà a sospendere la qualificazione ed a contestare il fatto all'operatore economico qualificato interessato, il quale potrà presentare eventuali giustificazioni entro il termine stabilito da Trasfer S.c.a r.l., che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di mancata presentazione delle eventuali giustificazioni, ovvero nel caso in cui le stesse non venissero accettate, Trasfer S.c.a r.l. procederà alla cancellazione dell'operatore economico qualificato dal SdQ, dandone comunicazione all'interessato e fornendo motivazioni del provvedimento adottato.

Ai soggetti cancellati per i casi sopra elencati verrà quindi inibita la partecipazione alle gare indette da Trasfer S.c.a r.l. con il ricorso al SdQ ed una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore economico prima di 12 (dodici) mesi dalla cancellazione.

Durante il periodo di sospensione, agli operatori economici qualificati interessati verrà inibita la partecipazione alle procedure di gara indette con il ricorso al SdQ.

In caso di dichiarazioni mendaci, Trasfer S.c.a r.l., oltre a disporre la cancellazione dell'operatore economico interessato dal SdQ, si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno.

La qualificazione cessa comunque di validità al momento di scadenza del SdQ, fissato al 30.04.2024.

ART. 9 - OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI COMUNICATI E RICHIESTA DOCUMENTAZIONE

Gli operatori economici qualificati debbono comunicare a Trasfer S.c.a r.l. tutte le variazioni intercorse rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di iscrizione al SdQ. Tale comunicazione deve essere effettuata tempestivamente entro 15 (quindici) giorni da quando si verifica la variazione stessa. Dette variazioni, se omesse, comporteranno il provvedimento di sospensione della qualificazione; Trasfer S.c.a r.l. inoltrerà al medesimo richiesta di fornire, entro il termine che verrà stabilito, che comunque non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni, aggiornamenti riguardo alle modifiche intercorse e/o circa il mantenimento del possesso dei requisiti di qualificazione.

In caso di sospensione, la qualificazione riprenderà efficacia allorquando Trasfer S.c.a r.l. avrà completato positivamente la valutazione della documentazione presentata dall'operatore economico qualificato in risposta alla suddetta richiesta. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o accertamento del venir meno dei requisiti di qualificazione, Trasfer S.c.a r.l. disporrà la dequalificazione ovvero la cancellazione dal SdQ dell'operatore economico qualificato.

Durante il periodo di sospensione, agli operatori economici qualificati interessati verrà inibita la partecipazione alle procedure di gara indette con il ricorso al SdQ.

Pertanto, il mancato tempestivo aggiornamento comporta l'automatica sospensione dall'elenco e l'avvio della procedura prevista dall'art. 10.

Agli operatori economici qualificati Trasfer S.c.a r.l. potrà richiedere, in qualsiasi momento:

- la trasmissione, in formato elettronico, di un catalogo illustrato dei mezzi prodotti, comprensivo del listino prezzi, delle condizioni di pagamento e di consegna;
- la documentazione tecnica dei mezzi presenti nel catalogo trasmesso.

ART. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLE SINGOLE GARE

Trasfer S.c.a r.l. provvederà a richiedere offerta agli operatori economici in relazione alle classi di veicoli per i quali sono stati qualificati. Il relativo invito conterrà le indicazioni dei termini di presentazione dell'offerta, le modalità di svolgimento della procedura di gara nonché della fornitura.

L'invito verrà inoltrato a tutti gli operatori economici qualificati mediante Pec generata dalla piattaforma telematica ed inviata all'indirizzo dichiarato dal concorrente durante la richiesta di qualificazione al SdQ.

In ogni caso, sarà vietata la presentazione, ad una medesima procedura di affidamento indetta nella vigenza e ai sensi del presente SdQ, di offerta in forma singola e quale componente di un Soggetto riunito di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g) del Codice dei contratti pubblici, ovvero quale componente di più Soggetti riuniti.

In sede di gara potranno presentare offerta riunioni di imprese, consorzi ordinari, G.E.I.E., reti di impresa, tra soggetti qualificati. La presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di operatori economici qualificati già in possesso, singolarmente, dei requisiti di partecipazione potrà, tuttavia, essere vietata dalla lettera di invito, qualora per le particolari condizioni di mercato possa di fatto comportare una limitazione della concorrenza.

Trasfer S.c.a r.l. si riserva, nei casi in cui per le particolari condizioni di mercato il costituirsi di soggetti riuniti può limitare la concorrenza, la facoltà, con la lettera d'invito, di vietare la presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di imprese iscritte in forma singola al SdQ. Le offerte dovranno essere presentate mediante la piattaforma telematica, con le modalità e termini che saranno indicati nelle singole gare.

In casi del tutto eccezionali, Trasfer S.c.a r.l. si riserva tuttavia di inoltrare l'invito anche con altri mezzi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Raccomandata A/R, fax, ecc.) e di accettare la loro offerta con gli stessi mezzi, comunque secondo le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta indicati nella lettera di invito.

Trasfer S.c.a r.l. si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera gara, o uno solo dei singoli lotti, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la gara si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.

L'Ente Aggiudicatore avvierà la procedura di gare anche nel caso in cui un solo operatore economico sia iscritto al SdQ.

L'Ente Aggiudicatore si riserva di aggiudicare la fornitura anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, purché ritenuta conveniente o rispondente alle proprie esigenze.

La modalità di calcolo del corrispettivo sarà indicata durante la fase di procedura di gara.

ART. 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

Gli operatori economici aggiudicatari, ad esito di procedure esperite a valere sul SdQ, sono tenuti all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti e, in genere, di tutte le prescrizioni in vigore al momento dell'erogazione della fornitura, anche se emanate dalle competenti Autorità successivamente alla sottoscrizione del presente Disciplinare o alla ricezione della relativa lettera d'invito.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con l'adesione al presente Disciplinare, gli operatori economici aggiudicatari, ad esito delle procedure esperite a valere sul SdQ, assumono tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari), che si intendono qui integralmente richiamati.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3 entro

sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione contrattuale.

ART. 13 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 generale sulla protezione dei dati personali, i dati forniti dai partecipanti al SdQ ed alle procedure di gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alle procedure concorsuali.

In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame del RUP affinché lo stesso valuti l'ammissibilità della domanda, l'iscrizione al SdQ e gli inviti ad eventuali procedure di gara. Al termine della procedura, i dati saranno conservati dall'Ente Aggiudicatore e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto d'accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. I dati verranno trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto previsto nel presente Disciplinare, si rinvia a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici in tema di sistemi di qualificazione.

I contratti applicativi stipulati a seguito di procedura di gara conterranno specifica clausola risolutiva espressa in base alla quale, in caso di conclusione a qualunque titolo dell'esercizio del servizio di TPL, il soggetto acquirente potrà risolvere automaticamente i contratti senza alcun onere, né obbligo di risarcimento a suo carico, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo dovuto per il servizio sino a tale momento correttamente eseguito.

Fermo, 3 novembre 2021

Il R.U.P.
Avv. Mario Pollicelli
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Allegati:

- Allegato A – Domanda di qualificazione;
- Allegato B – DGUE;
- Allegato 1.